

Principali misure contenute nel D.L. n. 18 del 17/03/2020 “CURA ITALIA”.

Il presente sunto ha estrapolato gli articoli che possono interessare maggiormente le imprese agricole; sarà nostra cura fornire ulteriori precisazioni per tutto quanto non ancora definito.

Ricordiamo agli associati che il testo integrale del decreto è disponibile al nostro sito:

<http://www.confagricoltura.org/bologna/informative-ai-soci/ordinanze-e-decreti-coronavirus/>

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO,
PREVIDENZA ED ASSISTENZA

AMMORTIZZATORI SOCIALI

ART. 19 - TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Il Governo estende su tutto il territorio nazionale ed a favore di tutte le tipologie di datori di lavoro la possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali (Cassa Integrazione Ordinaria, straordinaria ed i deroga) per i lavoratori la cui attività è sospesa a causa dell'emergenza sanitaria.

Per gli operai agricoli a tempo indeterminato e gli impiegati agricoli è prevista la CISOA (Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli) già in vigore, ma l'art. 19 consente di aumentare di ulteriori 9 settimane il periodo già previsto di 90 giorni.

ART. 22 - NUOVE DISPOSIZIONI PER CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Prevede, anche per i datori di lavoro del settore agricolo e della pesca, la possibilità di richiedere la Cassa Integrazione in Deroga con le modalità previste dalle Regioni ed in accordo con le Organizzazioni Sindacali.

Il trattamento è riconosciuto per un massimo di nove settimane; verranno stabilite le modalità di concessione del trattamento ed è previsto il monitoraggio da parte dell'Inps.

Per le aziende che occupano più di 5 dipendenti in forza alla data del 23/02/2020 è necessario stipulare un accordo sindacale con le Organizzazioni Sindacali più rappresentative.

Tale disposizione si deve intendere riferita ai lavoratori a tempo determinato in quanto quelli a tempo indeterminato sono già ricompresi dalla CISOA di cui al punto precedente.

ART. 27 - INDENNITÀ UNA TANTUM PER LIBERI PROFESSIONISTI E Co.Co.Co.

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

L'indennità è erogata dall'Inps previa domanda.

ART. 28 - INDENNITÀ UNA TANTUM PER LAVORATORI AUTONOMI

E' prevista un'indennità una tantum per i Lavoratori Autonomi (Coltivatori Diretti, I.A.P., Artigiani e Commercianti) non titolari di pensione pari a € 600,00 per il mese di Marzo 2020. L'indennità è erogata dall'Inps previa domanda.

ART. 30 - INDENNITÀ UNA TANTUM PER LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO

Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

L'indennità è erogata dall'Inps previa domanda.

PERMESSI E CONGEDI

ART. 23 - CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO, I LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA E I LAVORATORI AUTONOMI

A decorrere dal 5 Marzo, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato e per i genitori iscritti in via esclusiva alla gestione Separata Inps è previsto il diritto di usufruire - per i figli di età non superiore a 12 anni - di uno specifico congedo, alternativo fra i genitori, per un periodo massimo di 15 giorni (continuativi o frazionati) in conseguenza dei provvedimenti di chiusura delle scuole e dei servizi per l'infanzia.

L'indennità è pari al 50% della retribuzione o di 1/365 del reddito ed è subordinata al fatto che nel nucleo familiare non ci sia altro genitore beneficiario di indennità di sostegno al reddito o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il Congedo spetta anche ai lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) e l'indennità spettante è pari al 50% della retribuzione convenzionale stabilita dalla legge.

Il limite di età dei figli non si applica in caso di figlio con disabilità riconosciuta.

I genitori di figli con età compresa fra i 12 e 16 anni hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi scolastici senza corresponsione d'indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con diritto alla conservazione del posto di lavoro e divieto di licenziamento.

In alternativa al congedo è previsto un Bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting sino all'importo massimo di € 600, aumentato ad € 1000 per il personale del Settore Sanitario Pubblico o privato accreditato, il bonus viene erogato attraverso il libretto di famiglia. Il Bonus di € 600 per l'acquisto del servizio di baby sitting è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'Inps ma alle loro Casse professionali, le modalità operative per accedere saranno stabilite dall'Inps.

Il congedo può essere usufruito anche di dipendenti del settore pubblico, secondo quanto stabilito dall'art. 25 e l'erogazione dell'indennità e le modalità di fruizione sono a carico dell'amministrazione pubblica.

ART. 24 - ESTENSIONE DURATA DEI PERMESSI RETRIBUITI EX L. 104/92

E' previsto l'aumento di ulteriori 12 giornate, per i mesi di Marzo ed Aprile, dei permessi legge 104/92 usufruiti dai lavoratori disabili o per coloro che assistono disabili.

ART. 26 - TUTELA DEL PERIODO DI SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO

Per i lavoratori del settore privato il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dovuto al COVID- 19 è equiparato ai periodi di malattia ai fini del trattamento economico e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

PROROGHE

ART. 32 - PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA NELL'ANNO 2020

Il termine per la presentazione delle Disoccupazioni Agricole di competenza anno 2019, per gli operai a tempo determinato e per gli operai a tempo indeterminato (in caso di cessazione in corso d'anno) è prorogato al 1° giugno 2020.

ART. 33 - PROROGA DEI TERMINI IN MATERIA DI DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE NASPI E DIS-COLL

I termini di decadenza per la presentazione delle domande di NASPI e disoccupazione per i Collaboratori sono ampliati da 68 giorni a 128 giorni.

Sono ampliati di 60 giorni i termini previsti i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità ed i termini per l'assolvimento degli obblighi informativi posti a carico del lavoratore.

ART. 34 - PROROGA TERMINI DECADENZIALI IN MATERIA PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE

Sono sospesi di diritto, dal 23 febbraio 2020 al 1° giugno 2020, i termini di decadenza ed i termini di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'Inps e dall'INAIL.

ART. 46 - SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI

La norma dispone che dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento e per 60 giorni, i datori di lavoro non possono licenziare i propri dipendenti per giustificato motivo oggettivo ed è preclusa la possibilità di avviare le procedure per i licenziamenti collettivi (quelle pendenti avviate dopo il 23 febbraio sono sospese per pari periodo).

ART. 63 - PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro, spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese (per gli operai agricoli a tempo determinato vanno considerate solo le giornate lavorate).

I sostituti d'imposta (datori di lavoro) riconoscono, in via automatica, l'incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione (art.17 del d.lgs. n. 241/1997).

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

ART. 60 - RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI

Per tutti i contribuenti il nuovo termine dei versamenti scaduti il 16.3.2020 (IVA, ritenute, contributi previdenziali, premi INAIL, tassa annuale libri sociali) è rinviato al 20/03/2020 senza interessi e sanzioni.

ART. 61 - SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

Per le Imprese del settore ricettivo e altri soggetti di specifici settori (ristoranti, bar e ub, pasticcerie e gelaterie, teatri, cinema, palestre, piscine, ecc.) i versamenti per ritenute lavoro dipendente e assimilato, contributi previdenziali e premi INAIL scadenti nel periodo 2.3 - 30.4.2020 sono prorogati al 1.6.2020. E' prorogato al 1.6.2020 anche il versamento iva del 16.03.2020. I versamenti possono essere effettuati mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

ART. 62 - SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Per tutti i contribuenti gli adempimenti tributari scadenti nel periodo 8.3-31.5.2020 sono prorogati al 30.06.2020.

Per le Imprese e lavoratori autonomi con ricavi o compensi relativi all'anno 2019 fino a € 2 milioni, i versamenti IVA, di ritenute lavoro dipendente o assimilato, di contributi previdenziali e premi INAIL scadenti nel periodo 8.3 - 31.3.2020 sono prorogati al 1.6.2020. I versamenti possono essere effettuati mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Le imprese i lavoratori autonomi con ricavi o compensi relativi all'anno 2019 fino a € 400.000 possono richiede al sostituto il non assoggettamento a ritenuta d'acconto sui compensi e le provvigioni pagati nel periodo 17.3 - 31.3.2020 se a febbraio il percipiente non ha sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato.

ART. 64 - CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professione, un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Le disposizioni attuative sono affidate ad un successivo decreto.

ART. 65 - CREDITO DI IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d'impresa, un **credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione**, relativo al mese di **marzo 2020**, di immobili rientranti nella categoria catastale **C/1**.

ART. 66 - INCENTIVI PER LE EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO ED IN NATURA A SOSTEGNO DELLE MISURE DI CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Le erogazioni liberali in denaro volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza Coronavirus sono detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Anche le imprese possono beneficiare della deduzione dal reddito d'impresa.

Art. 67 - SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI

Vengono sospese le alcune attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori e di altri termini riguardanti le attività richiamate. Durante il periodo di sospensione le relative istanze sono ammesse solo in via telematica a mezzo pec.

Art. 68 - SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Vengono sospesi, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, i versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30, D.L. 78/2010. Tali versamenti saranno eseguiti in unica soluzione entro giugno 2020.

Art. 71 - MENZIONE PER LA RINUNCIA ALLE SOSPENSIONI

Con decreto del MEF sono previste forme di menzione per i contribuenti i quali, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste dal presente decreto effettuino alcuno dei versamenti sospesi e ne diano comunicazione al Ministero.

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ
ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO

Gli articoli dal 49 al 59 e 78 prevedono intervento sul piano creditizio, attualmente in via di definizione.

In particolare:

Art. 49 - Potenziamento del Fondo centrale di garanzia P.M.I..

Art. 51 - Contenimento dei costi delle commissioni per le P.M.I. per la garanzia dei Confidi, di cui all'art. 112 T.U.B..

Art. 56 - Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese, colpite dall'epidemia. La misura consiste in una moratoria volta ad aiutare le micro, piccole e medie imprese a superare la fase critica della caduta produttiva causata con l'epidemia COVID – 19, riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia (ex art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea).

Art. 57 - Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia (garanzia dello Stato a supporto di quelle fornite dalla Cassa Deposito Prestiti).

Art. 78, c. 2 – Costituzione di un Fondo in regime *de minimis* per la copertura degli interessi passivi, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

Il fondo, operante in regime *de minimis*, è destinato:

- per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti;
- per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle anzidette imprese;
- nonché per l'arresto temporaneo della attività di pesca.

Si è in attesa di decreti ad hoc e circolari applicative gli articoli sopra citati.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

ART. 83 - NUOVE MISURE URGENTI PER CONTRASTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E CONTENERNE GLI EFFETTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE, PENALE, TRIBUTARIA E MILITARE

Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.

ART. 103 - SOSPENSIONE DEI TERMINI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ED EFFETTI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI IN SCADENZA

Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

ART. 104 - PROROGA DELLA VALIDITÀ DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO

Per i documenti scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 18/2020 è prorogata la validità sino al 31 Agosto 2020.

ART. 105 - ULTERIORI MISURE PER IL SETTORE AGRICOLO

Le imprese agricole possono utilizzare prestazioni occasionali a titolo gratuito da parte di parenti o affini fino al sesto grado, in precedenza era per parenti sino al quarto grado.

ART. 106 - NORME IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ

In deroga ai termini ordinari previsti dal Codice Civile, o da previsioni statutarie, l'assemblea ordinaria per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (28/06/2020), e non più 120 giorni.

Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie Spa, Sapa, Srl, società cooperative e mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, il voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione

Per le Srl è possibile prevedere che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai soggetti infrannuali, per i quali il termine ordinario di convocazione scadrebbe comunque entro il 31 luglio.

ART. 113 - RINVIO DI SCADENZE ADEMPIMENTI RELATIVI A COMUNICAZIONI SUI RIFIUTI

E' prorogata al 30 giugno 2020 la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).